



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 81 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
 In riferimento al Verbale n.° 2015/42 del 27 aprile 2015 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2015/42 del 27.04.2015, ore 08,15, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, unitamente al pari grado BELLADONNA Gaetano, in riferimento all’ispezione di carattere igienico-sanitaria del giorno 25.04.2015, ore 10,00, presso la Casa di riposo per anziani all’insegna “**OPERA PIA CRISCIONE LUPIS-BOSCARINO-MOLTISANTI**”, sita a Ragusa in via Eugenio Criscione Lupis n.° 99, gestita dalla omonima OPERA PIA A.S.S.A.P., di cui è Legale Responsabile il Dott. BURRUANO Luca, nato a Siracusa il 14.02.1972 e residente a Ragusa in via Cupolette n.°31;

Atteso che in seguito all’accertamento anzidetto è stata rilevata a carico dello stesso, nella sua qualità di Legale Responsabile della OPERA PIA A.S.S.A.P., gerente la Casa di riposo, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall’art. 6, comma 5, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193 per “*avere ommesso di rispettare, in materia di igiene, le condizioni igienico sanitarie delle pareti del locale adibito a deposito frigoriferi che necessita di manutenzione straordinaria per la presenza di muffe, attecchite da tempo e non rimosse, nonché presenti in numerosi ambienti della struttura ed in particolare in varie stanze di degenza degli ospiti*”;

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 5, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 1.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 12.06.2015, ore 09,45, presso gli Uffici del Comando Carabinieri NAS di Ragusa nelle mani del Sig. BURRUANO Luca, nella sua qualità, il quale non ha dichiarato **nulla**, specificandogli la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **1.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all’Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all’art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi ed i documenti allegati, presentati dal ricorrente Sig. BURRUANO Luca, nella qualità di Legale Responsabile della **OPERA PIA A.S.S.A.P.**, che gestisce la Casa di Riposo “**OPERA PIA CRISCIONE LUPIS-BOSCARINO-MOLTISANTI**”, all’ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0013391 del 18.06.2015;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0019369 del 07.08.2015, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l’ispezione del 25.04.2015, alla presenza della Sig.ra IACONO Rosy, quale responsabile amministrativa della struttura, dichiara che: “...nell’accluso scritto difensivo, sostanzialmente la parte ammette la contestazione dell’addebito rilevato in sede ispettiva e contestualmente chiede di essere ammesso al beneficio del minimo edittale e alla sua rateizzazione”;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. BURRUANO Luca, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone che: “gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento”.



Nel caso di specie, trattandosi di una casa di riposo, iscritta all'Albo Regionale degli Enti Assistenziali pubblici e privati di cui all'art. 26 della L.R. n.° 22/86, che prevede la definizione degli standard strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali, devono essere ottemperati tutti gli obblighi derivanti dalla normativa del Regolamento CE 852/2004 in materia di igiene degli alimenti e della conservazione degli stessi, in modo tale che tutte le fasi della produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione al consumatore finale si svolgano in maniera igienica e tale da non arrecare alcun rischio alla salute degli utenti. Il Regolamento medesimo prevede che nei locali, in cui vengono trattati gli alimenti, non ci sia la possibilità di crearsi condensa e quindi muffa, per cui sia le pareti che i soffitti devono essere mantenute costantemente in buone condizioni igieniche e con superfici lisce e facili da mantenere pulite. Infatti nel verbale d'ispezione si annotava proprio la presenza di muffe attecchite da tempo e non rimosse in vari ambienti della struttura e specialmente nel locale adibito a deposito dei frigoriferi e quindi degli alimenti.

Il ricorrente giustifica la loro presenza e ne attribuisce la causa, nonostante numerosi interventi manutentivi all'immobile ed in particolare nei locali adibiti a cucina, fino all'ultimo del 2014, alla vetustà dell'immobile in cui è allocata la struttura ricettiva per anziani e specifica che ha provveduto già nella settimana successiva all'ispezione a rimuovere le tracce di umidità.

Pur tuttavia il Sig. Burruano Luca ammette di fatto l'illecito amministrativo chiedendo di applicare il minimo della sanzione prevista e la possibilità di rateizzazione della stessa in ragione delle esigue risorse dell'Ente che opera nel settore dei servizi sociali.

Per i motivi sopra esposti, in considerazione della ammissione di colpa del ricorrente, della volontà di sanare l'illecito e della mancanza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente che non ha comunque arrecato pericolo alla salute degli ospiti, si può accogliere la richiesta dello stesso.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. BURRUANO Luca, in premessa generalizzato, nella qualità di Legale Responsabile della **OPERA PIA A.S.S.A.P.**, che gestisce la Casa di riposo "**OPERA PIA CRISCIONE LUPIS-BOSCARINO-MOLTISANTI**", il pagamento della somma totale di **€ 500,00** (euro cinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 500,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 566,00 (euro cinquecentosessantasei/00)

Tramite *c/c postale n° 10694974* – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: "*da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V*". nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo).



Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **BURRUANO Luca** nato a Siracusa il 14.02.1972 e residente a Ragusa in via Cupolette n.° 31, nella sua qualità presso la Casa di riposo "**OPERA PIA CRISCIONE LUPIS-BOSCARINO-MOLTISANTI**" corrente in Ragusa via Eugenio Criscione Lupis n.° 99;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10(dieci) rate della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, _____
19 OTT. 2015

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò



